

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

ESPOSTO DENUNCIA

Il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori), riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore avv. Raffaella D'Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maria Donzelli, presso il cui studio sito in Milano, Viale Abruzzi n. 83, elegge domicilio, giusta procura speciale in calce al presente atto,

ESPONE

quanto segue.

1) Indagine del Comune di Milano.

Un'indagine commissionata dal Comune di Milano e condotta da 5 ospedali della città (cfr allegato n. 5), ha attestato che ogni giorno a Milano ci sono 73 ricoveri al giorno correlabili all'inquinamento. Il progetto finanziato dal Comune di Milano e ribattezzato Poemi (Pollution and emergencies in Milan) è durato ben due anni e si basa su dati certi ed inconfutabili dei Pronto Soccorso dei 5 ospedali cittadini coinvolti nell'inchiesta: San Carlo, Policlinico, Fatebenefratelli, Niguarda e San Paolo.

In due anni, dall'inizio del 2007 alla fine del 2008, sono stati 53.514 i casi di accesso nei Pronto soccorso avvenuti per cause riconducibili all'inquinamento, per malattie e disturbi correlabili all'inquinamento. Dalla tosse all'asma, passando per bronchiti e polmoniti, fino ad attacchi di cuore e ictus. E' la prima volta che i dati riportati **non sono generiche previsioni** sui possibili effetti che l'inquinamento potrebbe avere sulla salute umana. **Questa volta ci sono dati precisi ed inconfutabili come il**

numero di ricoveri e le persone che sono state ricoverate in ospedale. Nello studio viene sottolineato che ai picchi di agenti inquinanti corrisponde un aumento del rischio di visite al pronto soccorso del 10-15 per cento. Nel dettaglio, delle **53.514 malattie da smog, 26.151 riguardano disturbi acuti delle vie respiratorie superiori, 3.569 asma acuta, 8.536 bronchite acuta, 5.689 polmonite, 1.825 riacutizzazione di bronchite cronica ostruttiva Bpco, 4.324 scompenso cardiocircolatorio, 1.697 sindrome coronarica acuta e 1.723 ictus.** Secondo il primario di Pneumologia del San Carlo Sandro Amaducci, uno dei curatori della ricerca, «Per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell'aria, cresce del 3 per cento il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini». Ciò significa che se si arriva a cento microgrammi il rischio aumento del 20 per cento.

2) Violazione Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60.

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002), concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, **stabilisce che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 µg/m³ è "da non superare più di 35 volte per anno civile"**. Come stabilito dall'art. 17 del D.M. n. 60/2002, 50 µg/m³ è il valore limite "per la protezione della salute umana", non un margine di tolleranza. Tale limite di 35 giorni è entrato in vigore dal 1° gennaio 2005, anche se il decreto è noto dal 2002.

Ebbene nel 2002 a Milano ci sono stati 163 giorni di superamento, 149 nel 2003, 131 nel 2004, 152 nel 2005 (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato 1), 149 nel 2006 (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato 1), 132 nel 2007 (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato 1), 104 nel 2008 (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato 2) e nel 2009 si è già toccato il 36° giorno di superamento il 23 febbraio. Non miglior sorte per il resto della Lombardia. Nel 2007 si sono superati i limiti previsti di 50 µg/m³ per 132 giorni a Milano, 94 giorni a Como, 116 a Cremona, 108 a Mantova, 113 a Pavia, 88 a Sondrio, 58 a Varese, 108 a Bergamo, 94 a Brescia, Monza 130, Lecco 64, Lodi 134. (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato 3). Nel 2008 si sono superati i limiti previsti di 50 µg/m³ per 104 giorni a Milano, 75 giorni a Como, 83 a Cremona, 80 a Mantova,

76 a Pavia, 107 a Sondrio, 75 a Bergamo, 77 a Brescia, Monza 89, Lecco 45, Lodi 91 (fonte Arpa Lombardia, cfr. allegato n. 2).

3) Responsabilità dell'amministrazione Comunale e della Regione Lombardia.

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, oltre a stabilire che, per quanto riguarda il materiale particolato (PM10), il valore limite di 50 µg/m³ è **“da non superare più di 35 volte per anno civile”**, **individua** anche **i soggetti responsabili della violazione delle prescrizioni in esso contenute.**

Ossia è il decreto stesso che fornisce gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili della sua violazione, consentendo di individuare i soggetti precisi contro cui poter procedere.

Per il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, art. 7, infatti, **"I sindaci dei comuni** appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99 **in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite** o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, **adottano**, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, **le misure di limitazione della circolazione** di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", **ossia i sindaci devono limitare la circolazione dei veicoli (si tratta di un obbligo, è scritto, infatti, adottano, non possono adottare).**

L'articolo 7 comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopracitato, definisce il potere che hanno i comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione, adottando (lettera a) "i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4" e limitando (lettera b) "la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti". L'art. 6, comma 1 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopracitato, a sua volta prevede il potere, "per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse" (comma 1) e stabilisce, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la

sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica...;

I sindaci, quindi, per il Decreto Ministeriale n. 60/2002, non solo devono attivarsi per limitare la circolazione dei veicoli, ma soprattutto **hanno l'obbligo di raggiungere il risultato di non superare il valore limite dell'emissione di materiale di particolato (P.M. 10), pari a 50 µg/m³, più di 35 volte per anno civile.** In buona sostanza, il sindaco ha l'obbligo di raggiungere il risultato e, quindi, l'obbligo di bloccare la circolazione dei veicoli. **Eppure, nonostante la soglia dei 35 giorni sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2005, da allora, per ben 5 anni, dal 2005 al 2009, la soglia dei 35 giorni è sempre stata abbondantemente superata ed il Sindaco di Milano non ha mai disposto il blocco della circolazione.**

L'art. 39 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 stabilisce, inoltre, che “in caso di mancata attuazione da parte del Sindaco delle misure previste dai piani e dai programmi regionali (...) le suddette misure **sono adottate in via sostitutiva dalla regione**”. In sostanza la normativa prevede una responsabilità sia da parte del Sindaco che della Regione. Anche la Regione, infatti, deve bloccare la circolazione dei veicoli e persino se si rischia di superare i limiti, ("sussiste il superamento **ovvero il rischio** di superamento dei valori limite") ed in tal caso dovrebbe bloccare tutti i veicoli, o almeno tutte quelle categorie di veicoli bloccate le quali i valori inquinanti possono rientrare sotto le soglie di legge.

Ma, nonostante l'ampio numero di giorni di superamento dei limiti, né il Presidente della Regione Lombardia, né il Sindaco di Milano rientranti nella giurisdizione di competenza dell'Ill.mo Procuratore della Repubblica adito, hanno ritenuto di dover prendere provvedimenti urgenti che potessero ridurre i valori degli inquinanti ed in particolare non hanno bloccato, o hanno troppo poco spesso, la circolazione dei veicoli.

La Regione Lombardia, ad esempio, ha proceduto solo o a blocchi totali della circolazione insignificanti, per non dire inesistenti (4 blocchi totali nel 2005, 3 nel 2006, 2 nel 2007 e poi nessun blocco nel 2008 e nessun blocco nel 2009) o troppo parziali, bloccando nei mesi invernali, per limitate fasce orarie, solo i veicoli euro 0

ed Euro 1 diesel (l'ultima delibera della Giunta della Regione Lombardia, la n. VIII/007635 dell' 11/07/2008, blocca solo i veicoli Euro 0 ed Euro 1 diesel per un periodo limitato, dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 19,30, solo nelle strade di interesse regionale R1 ed R2). Sarebbe bastato estendere il divieto di circolazione ad un maggior numero di categorie di veicoli, o fare un provvedimento di targhe alterne per i mesi invernali, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa. Ma nulla di questo è stato fatto.

Anche il Comune di Milano ha solo introdotto il provvedimento dell'Ecopass, senza mai bloccare la circolazione dei veicoli. In pratica, si può circolare liberamente e gratuitamente per gran parte della città. Solo per accedere ad una piccola porzione di Milano, nella cerchia dei Bastioni, ossia nel solo centro storico, è necessario, ma solo se il veicolo è particolarmente vecchio (gli euro 3 e 4 benzina, ad esempio, sono esclusi dal pagamento, così come le auto diesel euro 4), pagare un ticket, il che equivale comunque a poter inquinare previo pagamento.

Il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nella loro discrezionalità, avrebbero anche potuto non bloccare la circolazione dei veicoli, a condizione che avessero comunque raggiunto, con misure alternative (vedi provvedimento Ecopass del Comune di Milano), il risultato di non superare il limite di 35 giorni fissato dalla legge. Ma il blocco della circolazione diventa vincolante nel giorno stesso in cui si superano per più di 35 giorni le soglie. La normativa europea e quella nazionale sopra citate impongono degli obblighi di risultato. In tal senso si cita quanto deciso dal **giudice dell'udienza preliminare Magnelli** che, accettando le tesi dei **pm Giulio Monferini della Procura di Firenze, ha rinviato a giudizio il presidente della Regione Toscana Claudio Martini e il sindaco di Firenze Leonardo Domenici** (cfr. allegato n. 4) con l'accusa di getto pericoloso di cose e rifiuto di atti d'ufficio (procedimento n. 19581 del 2006).

La tesi difensiva degli enti pubblici Regione e Comune all'udienza preliminare, è stata quella di sostenere che, in definitiva, qualche provvedimento contro lo smog era stato preso dagli amministratori. Provvedimenti che non avevano ottenuto risultati utili per la salute, ma che comunque erano stati presi e che quello contava. Tuttavia

per il GUP Magnelli «La normativa europea e quella nazionale impongono degli obblighi di risultato». Così il giudice ha accolto la tesi del PM Monferini secondo il quale, come riportato dalla stampa: «Io non posso sindacare le scelte degli amministratori. La normativa li lascia liberi di decidere le strategie che ritengono più utili, più opportune e più efficaci, ma li vincola nel fine: l'abbattimento delle polveri è un obiettivo che deve essere raggiunto». Analogo procedimento a Palermo (cfr. allegato n. 4).

Alla luce di quanto esposto, non v'è chi non veda come **la normativa preveda espressamente una responsabilità per la violazione dei valori limite di emissione di materiale di particolato (PM10) in capo ai Sindaci e alle Regioni e, quindi, si chiede di aprire un procedimento per accertare eventuali profili penalmente rilevanti.**

4) Violazione normativa europea.

Che quanto fatto finora da Comune di Milano e Regione Lombardia sia stato insufficiente non lo dicono solo i dati inconfutabili dell'Arpa che attestano il superamento dei giorni di inquinamento massimi possibili fissati dalla legge italiana, ma anche la Commissione Europea. In data 3 ottobre i giornali nazionali titolano (cfr. allegato n. 6): “Smog, la bocciatura dell'Europa”, “Smog in Lombardia, in arrivo la maximulta”, “Lo schiaffo della Ue: mancano politiche antismog”.

La Commissione Europea, con decisione del 28/9/2009, ha deciso di riattivare la procedura di infrazione contro la Lombardia, che rischia una sonora multa. Il piano regionale di risanamento dell'aria, infatti, è stato ritenuto insufficiente.

5) Violazione del D.L.vo n. 351/99 e della Legge Regionale n. 24/2006.

All'art. 7 del D.L.vo n. 351/99 si stabilisce che "le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché **sia ridotto il rischio di superamento** dei valori limite e delle soglie di allarme" e poi "**I piani devono**, a seconda dei casi, **prevedere misure** di controllo e, se necessario, **di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare**". All'art. 9 si stabilisce che "**le regioni adottano un piano** di mantenimento della qualità dell'aria **al fine di**

conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente".

Le Regioni, quindi, non solo devono adottare un piano, ma tale piano deve raggiungere l'obiettivo ed il risultato "di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite", cosa non avvenuta per la Lombardia e Milano.

Un piano che non raggiunga l'obbligo di risultato non avrebbe comunque esaurito gli obblighi in capo alla Regione previsti proprio dal D.L.vo n. 351/99.

D'altronde è pure la Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 che, all'art. 13, stabilisce che "La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera".

6) Violazioni al codice penale. Sia il Comune di Milano che la Regione Lombardia hanno mantenuto un comportamento di grave inerzia, sottovalutando il problema, non attivandosi per tutelare la salute della cittadinanza. E' chiara la loro inerzia nell'approntare le misure idonee a fronteggiare l'emergenza inquinamento, non essendosi gli stessi attivati per salvaguardare la salute dei propri cittadini messa quotidianamente in pericolo. Era indispensabile un intervento di igiene pubblica per il pericolo alla salute dei cittadini che può derivare dall'inquinamento.

L'omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che "indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo".

L'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) stabilisce che "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi (...)"

L' art. 674 cod. pen. (Getto pericoloso di cose), stabilisce che "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non

consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda (...).

7) Responsabilità e legittimazione passiva del Comune e della Regione per violazione dell'art. 32 della Costituzione.

I fatti come sopra descritti evidenziano come la presenza di inquinamento atmosferico al di sopra dei limiti di attenzione e di allarme possa provocare danni alla salute dei cittadini al punto da produrre 73 ricoveri al giorno, come attesta non il Codacons, ma il Comune stesso di Milano.

L'Amministrazione nel perseguire l'interesse pubblico è tenuta ad assicurare una corretta ed adeguata tutela del diritto alla salute. Si tratta infatti di un diritto fondamentale dell'individuo. Tale tutela è peraltro estesa alla vita associata dell'uomo nei luoghi ove si articola e alla preservazione delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute si configura oltre che come diritto alla incolumità fisica, come "diritto all'ambiente salubre" (Cass. SS.UU. 6.10.1979, n. 5172 Corte Cost. 88/1979). Come dimostrato dallo studio del Comune di Milano, lo smog generato dal traffico ha delle conseguenze letali sull'uomo.

Da quanto sopra esposto emerge come indubbia la grave pericolosità a cui è sottoposta la salute dei cittadini. Al riguardo deve quindi riconoscersi il dovere per il Sindaco di intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente per far cessare gli effetti pericolosi provocati dall'inquinamento atmosferico da traffico. Il sindaco, quale ufficiale del governo, ha il potere di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Con riferimento a tale potere la giurisprudenza sottolinea come in caso di elevato inquinamento atmosferico l'atto del sindaco sia un atto dovuto. Infatti si è ritenuto configurabile il delitto di **omissioni d'atti d'ufficio a carico del sindaco** che non ha adottato provvedimenti efficaci idonei ad impedire gli inconvenienti atmosferici causati dallo sviluppo incontrollato del traffico veicolare nel centro abitato comunale. (Pret. Pen. Roma, decr. 2 marzo 1987). Inoltre, con riferimento al d.p.c.m. del 1983 la giurisprudenza ha rilevato che in caso di

superamento dei limiti, è obbligo del sindaco intervenire per i provvedimenti di urgenza, mentre spetta sempre alla regione organizzare piani per un risanamento della situazione. Infatti agendo il sindaco come ufficiale del governo è soggetto ad una responsabilità non evitabile e non delegabile. Risulta utile quindi evidenziare nuovamente che l'obbligo di intervenire con urgenza si configura per il sindaco ogni volta che si profila una situazione di pericolo per la salute pubblica.

8) Violazione l. 615/1966 e d.p.r. n. 616/1977 e art. 4 legge 833 del 23/12/1978

La legge 13 luglio 1966 n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) individua nell' "aria, come risorsa, il bene giuridico da proteggere". La legge si applica a tutte le emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo e provenienza "atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati". Inoltre, per quanto più in particolare riguarda l'inquinamento atmosferico da veicoli, il d.p.r. 616/77 e l'art. 4 della L. 833/78 configurano i limiti stabiliti dai regolamenti come limiti inderogabili. Tali norme quindi indicano i limiti di attenzione e di allarme che vengono pertanto a costituire limiti intermedi il cui raggiungimento mette a rischio la salute umana e impone la necessità di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di contenimento del fenomeno di inquinamento. Anche da tale legge discende l'obbligo per il sindaco di intervenire con un provvedimento idoneo a ridurre l'inquinamento atmosferico, se necessario anche attraverso una drastica limitazione del traffico veicolare.

9) Legittimazione Codacons.

Il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori), è legittimato ad intervenire quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005. Con decreto del 15 maggio 2000, il Codacons è stato iscritto nel registro delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello

nazionale tenuto presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art.5 della legge n.281 del 30 luglio 1998.

Il Decreto Legislativo n. 206/2005, norma quadro in materia di consumerismo in Italia, riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, e favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità (art.2 comma 1).

In modo particolare il Decreto Legislativo n. 206/2005 riconosce come fondamentali i diritti: **alla tutela della salute**; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all'educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art. 2 comma 2). In base al disposto di tale norma, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, inserite nell'elenco di cui all'art. 137, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi (art. 139), richiedendo al tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (art. 140). Nell'ambito delle prerogative di questa norma, al Codacons viene riconosciuto il diritto/dovere di intervenire per combattere le situazioni di abuso e di violazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della loro posizione di consumatori ed utenti. Nel caso di specie, il D.Lgs n. 206/2005 attribuisce la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria penale affinché possa, attraverso i propri poteri di indagine e di controllo, accertare e rimuovere i fenomeni di antigiuridicità come quelli descritti.

In tale previsione normativa rientra dunque la presente azione del Codacons, che ha la finalità di evidenziare come non siano state adottate tutte le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi della violazione dei diritti di consumatori e utenti in conseguenza della inefficiente e perciò pregiudizievole gestione del problema dell'inquinamento atmosferico da parte del Comune e della Regione. In particolare,

con il presente atto, **il Codacons intende evidenziare la responsabilità della Regione Lombardia e del Comune di Milano rientranti nella giurisdizione di competenza dell'Ill.mo Procuratore della Repubblica adito** che, a causa dell'inefficiente intervento a riguardo di un problema grave quale quello dell'inquinamento atmosferico, sta in tal modo pregiudicando uno dei diritti fondamentali del consumatore-utente quale quello alla salute (art. 2, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) e il diritto costituzionalmente garantito ad un ambiente salubre.

Per quanto riguarda la legittimazione del Codacons ad agire ed intervenire in controversie giuridiche in materia di tutela della salute giova richiamare una sentenza del TAR dell'Emilia Romagna (n. 507/99) con la quale si condannava Omnitel Pronto Italia S.p.a. al rilascio a favore del Codacons delle mappe contenenti l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile nonché l'indicazione della potenza di ciascuna antenna dove si legge a proposito della legittimazione ad agire che il Codacons "...associazione esponenziale di un interesse rilevante, agli effetti dell'art. 22 della legge 241/90,...sono infatti notorie le numerose iniziative svolte a tutela del territorio contro l'impatto ambientale di grandi opere e contro l'inquinamento". In tema di elettrosmog si ricorda l'importante pronuncia nel procedimento ex art. 700 c.p.c. contro ENEL, per lo spostamento di un traliccio dell'Enel stessa.

L'inquinamento atmosferico infatti, realizzando un comportamento idoneo a pregiudicare il diritto alla salute di utenti e consumatori, viola uno dei diritti fondamentali degli stessi garantito (art. 2, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). In ragione di detto pregiudizio, il Codacons, quale associazione riconosciuta ex art. 139 Decreto Legislativo n. 206/2005, **con il presente esposto intende ottenere l'accertamento della violazione denunciata e la condanna dei soggetti responsabili.**

Tutto ciò premesso, l'esponente ut sopra rappresentato e assistito,

CHIEDE

All'Ill.mo Procuratore della Repubblica adito di perseguire i responsabili dei fatti penalmente rilevanti che si dovessero ravvisare nell'esposizione dei fatti di cui sopra.

Con preghiera di avviso in caso di archiviazione ex art. 408 cpp.

Si producono i seguenti documenti citati in narrativa:

1) Relazioni annuali Arpa Lombardia (estratti) – anno 2002/2003/2004/2005/2006/2007: Milano e Provincia, scaricabili dal sito Arpa Lombardia al link

http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_RelazAnnualiProv.asp

2) Medie e superamenti anno 2008

3) Medie e superamenti anno 2007, scaricabili dal sito Arpa Lombardia al link

http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_RelazAnnualiProv.asp

4) Rassegna stampa su Dominici

5) Rassegna stampa su Poemi

6) Rassegna stampa su Ue

Con osservanza.

Milano, 12 ottobre 2009

In fede

Avv. Raffaella D'Angelo

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Raffaella D'Angelo, nella sua qualità di rappresentante legale del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi del D.Lgs n. 206/2005)

NOMINA

proprio difensore di fiducia l'Avv. Marco Maria Donzelli del foro di Milano, con studio in Milano, Viale Abruzzi n. 83, autorizzandolo alla nomina di sostituti ex art. 102 c.p.p. e conferendogli ogni più ampio potere di legge, nonché espressa procura speciale, con facoltà di subdelega, per l'espletamento delle seguenti attività processuali:

- assisterlo e rappresentarlo negli incombenti previsti dall'art. 360 c.p.p.;
- proporre opposizione all'archiviazione ex art. 17, co. 2, D.L.vo 274/2000;
- proporre istanza ex art. 29, co. 6, D.L.vo 274/2000 rif. Artt. 162, 162 bis c.p., 141 att. C.p.p.;
- proporre istanza ex art. 33 co. 1, D.L.vo 274/2000;
- proporre istanza ex art. 54 D.Lvo 274/2000;
- proporre impugnazione e motivare in caso di contumacia ex art. 37 D.L.vo 274/2000;
- rimettere querele ed accettare remissioni di querela;
- proporre richiesta di rimessione ex art. 46 c.p.p.;
- proporre istanza ex art. 335 c.p.p.

ed ogni facoltà anche se non espressamente indicata.

Milano, 12 ottobre 2009

In fede

Avv. Raffaella D'Angelo

E' autentica

Avv. Marco Maria Donzelli